

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N.899 DELLA RACCOLTA
FONDAZIONE U.A.L.S.I.
STATUTO

Articolo 1 (denominazione)

E' costituita ai sensi degli art. 14 e ss. c.c. e della legge 20 maggio 1985 n.222 una Fondazione denominata "**Unione Amici di Lourdes e Santuari Italiani**", ovvero "**FONDAZIONE U.A.L.S.I.**".

Articolo 2 (sede)

La fondazione ha sede in **Sant'Anastasia (NA) alla Via Olivella n.ro 43.**

Articolo 3 (durata)

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 4 (scopo)

La Fondazione non ha fini di lucro.

La Fondazione ha per scopo principale lo svolgimento di attività dirette all'esercizio del culto nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2 2° comma e dall'art.16 lett.a) della Legge 222/85.

In particolare la Fondazione curerà la diffusione del culto alla Madonna sotto il titolo di "Nostra Signora di Lourdes", promuovendo iniziative di carattere religioso e organizzando pellegrinaggi a Lourdes e ad altri Santuari Mariani.

La Fondazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di religione e culto ai sensi degli art. 15 e 16 lett. b della Legge n.222/85 e in particolare attività di beneficenza e assistenza spirituale e materiale in favore di persone bisognose, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dal disposto dell'art. 7 n. 3 del nuovo Concordato. Essa intende perseguire, in particolare, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 d. lgs. 03 luglio 2017 n.ro 117:

- interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (lett. b e c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- attività culturali di interesse generale con finalità educativa, nonché attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (lett. i);
- organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. m);
- cooperazione allo sviluppo (lett. o);
- interventi e servizi sociali, compresa l'accoglienza umanitaria, l'integrazione sociale dei migranti (lett. r).

Le attività di interesse generale saranno svolte secondo le modalità previste dal d. lgs. 03 luglio 2017 n.ro 117 e dalla normativa di attuazione (tra cui il D.M.L.P.S. 15 settembre 2020 n.ro 106 e s.m.i.) separatamente dalle attività protese allo sviluppo dell'attività di diffusione del culto alla Madonna sotto il titolo di "Nostra Signora di Lourdes". A tal ultimo fine, la Fondazione promuoverà iniziative di carattere religioso e organizzerà pellegrinaggi a Lourdes e in altri luoghi di culto.

Per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, la Fondazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"),

nei modi e nei limiti previsti dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa di attuazione.

Essa, quindi, nei limiti innanzi descritti potrà altresì:

- a) organizzare viaggi, pellegrinaggi e gite, in proprio o per conto di terzi, indirizzati allo svolgimento di attività di beneficenza e sostegno alle attività istituzionali;
- b) organizzare spettacoli e manifestazioni artistiche in genere, convegni, conferenze, dibattiti, giornate sociali, incontri e ricerche di ogni tipo indirizzate e finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sui disagi e le difficoltà delle persone diversamente abili;
- c) promuovere (in forma diretta e/o indiretta) la redazione e l'edizione di libri e testi nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, depliant, tutti finalisticamente indirizzati alla promozione e sensibilizzazione della tutela dei diritti civili;
- d) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la promozione ed il finanziamento delle attività oggetto della Fondazione;
- e) possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse ad eccezione delle attività da quelle sopra elencate direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 03 luglio 2017 n.ro 117 e successive modifiche e integrazioni e dalla legge 20 maggio 1985 n. 222.

Per il raggiungimento di dette finalità la Fondazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale, o internazionale e organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. La Fondazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali (comune, provincia o regione), nonché da enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Articolo 5 (organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Direttore spirituale;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale.

Articolo 6 (Consiglio d'amministrazione)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 11 (undici) membri, dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

I Consiglieri sono così nominati:

- 2 (due) consiglieri sono nominati dall'Ordinario Diocesano del luogo ove ha la sede legale la Fondazione tra le persone (sacerdoti, religiosi o laici) di spiccate qualità morali e professionali;
- 9 (nove) consiglieri sono eletti dal Consiglio Generale dell'Associazione religiosa "UNIONE AMICI DI LOURDES E SANTUARI ITALIANI - U.A.L.S.I. ODV ", iscritta al RUNTS con decreto della Regione Campania del

12 febbraio 2025 n. 247 nella sezione "Organizzazione di Volontariato", fra tutti i soci dell'Associazione medesima.

In ogni caso non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Alla sostituzione dei Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi causa provvederanno l'Ordinario Diocesano o il Consiglio Generale dell'Associazione religiosa "U.A.L.S.I. ODV" che li aveva nominati, precisando che i nuovi Consiglieri cesseranno con gli altri alla scadenza del triennio in corso. Qualora per qualsiasi causa il Consiglio Generale dell'Associazione non provveda alla sostituzione dei Consiglieri di sua competenza, tali Consiglieri saranno nominati dall'Ordinario Diocesano del luogo ove ha sede legale la Fondazione.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a cinque adunanze consecutive, decadranno automaticamente dall'incarico.

I Consiglieri non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio.

Articolo 7 (Presidente)

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, che resterà in carica per la durata del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge, altresì, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente comporta per i terzi prova dell'impedimento.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio; convoca il Consiglio d'Amministrazione e lo presiede; sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario e opportuno limitato all'ordinaria amministrazione.

Il Presidente, in sua alternativa, può nominare un Consigliere che custodisca somme e valori della Fondazione ed esegua ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Articolo 8 (Poteri del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, nel rispetto dello statuto e delle vigenti norme di legge.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- gestisce la Fondazione in ogni suo aspetto;
- è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- approva il bilancio d'esercizio entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera in ordine alla trasformazione, alla fusione, alla scissione, allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione;
- svolge ogni altro compito a esso attribuito dal presente statuto e dalla

vigente normativa.

Articolo 9 (convocazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, fax, posta elettronica e con ogni altro mezzo recante riscontro di notifica, almeno otto giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, della data dell'ora e del luogo ove si terrà il consiglio.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica mediante strumenti di videoconferenza o teleconferenza che garantiscono l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti i convocati e la possibilità di richiedere e di prendere la parola in qualsiasi momento.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza, dal consigliere più anziano nella qualifica di socio dell'Associazione "U.A.L.S.I. ODV".

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti a votazione palese. Tuttavia:

-- le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche del presente statuto, le modifiche al Regolamento per lo svolgimento di attività di interesse generale di cui al d. lgs. 117/2017 e la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;

-- le deliberazioni aventi per oggetto lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

Articolo 10 (Direttore Spirituale)

Il Direttore spirituale è nominato dall'Ordinario Diocesano del luogo ove ha sede legale la Fondazione. Il Direttore Spirituale è invitato a partecipare al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con poteri consultivi.

Il Direttore Spirituale ha compiti di coordinamento e direzione dell'attività spirituale della Fondazione.

Articolo 11 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri aventi i requisiti previsti dalla legge, nominati 1 (uno) dall'Ordinario Diocesano del luogo dove ha la sede legale la Fondazione e 2 (due) dal Consiglio Generale dei soci dell'Associazione religiosa **"UNIONE AMICI DI LOURDES E SANTUARI ITALIANI - UALSI ODV"**.

Il Collegio Sindacale elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio d'Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I Sindaci sono rieleggibili.

I componenti del collegio non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Per le sostituzioni e per le ipotesi di mancata designazione da parte del Consiglio Generale dell'Associazione religiosa "U.A.L.S.I. ODV" si procederà in modo analogo a quanto previsto per i Consiglieri di Amministrazione.

I sindaci partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione.

I sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipino a cinque adunanze consecutive, siano esse di C.d.A. che del collegio stesso, decadranno automaticamente dall'incarico.

Articolo 12 (funzionamento del Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, fax, posta elettronica e con ogni altro mezzo recante riscontro di notifica, almeno otto giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, della data dell'ora e del luogo ove si terrà il collegio.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica mediante strumenti di videoconferenza o teleconferenza che garantiscono l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti i convocati e la possibilità di richiedere e di prendere la parola in qualsiasi momento.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal sindaco più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti a votazione palese.

Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 13 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- beni immobili oggetto della dotazione;
- rendite delle sostanze immobiliari e mobiliari;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 14 (esercizi sociali, bilancio e utili)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la vigente normativa.

Il Consiglio d'Amministrazione predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione entro il giorno 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio che lo approva e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede della Fondazione a disposizione di tutti coloro che avendone diritto, lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui al d. lgs. 03 luglio 2017 n.ro 117 la Fondazione tiene le scritture contabili di cui all'articolo 13 d. lgs. 117/2017, disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4 comma 3 d. lgs. 117/2017 e da tenere separatamente

rispetto alle altre scritture contabili protese allo sviluppo dell'attività di diffusione del culto alla Madonna sotto il titolo di "Nostra Signora di Lourdes".

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

Relativamente alle attività di interesse generale e alle attività diverse, di cui al d. lgs. 03 luglio 2017 n.ro 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui la Fondazione sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione.

Articolo 15 (libri della Fondazione)

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
- i libri previsti dal regolamento per lo svolgimento delle attività di interesse generale e le attività diverse di cui al d. lgs. 117/2017;
- un libro per le annotazioni dei movimenti di cassa;
- un libro dei cespiti;
- i libri obbligatori previsti dalla legge.

Articolo 16 (scioglimento e liquidazione)

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio prende atto dello scioglimento della Fondazione e nomina un liquidatore stabilendo i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto ad altri enti con finalità simili, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica, sentito l'Ordinario diocesano del luogo.

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui la Fondazione è stata iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 (norme applicabili)

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile e della legge 20 maggio 1985 n.222 e s.m.i nonchè, relativamente alle attività di interesse generale, le norme di cui al d. lgs. 03 luglio 2017 n.ro 117.

Firmato Guerino Grimaldi

Firmato Fabrizio Di Napoli Notaio

Impronta del Sigillo

-----Certifico-----

Io sottoscritto Dottor Fabrizio Di Napoli, Notaio in Cava de' Tirreni, con studio ivi alla via Mafalda di Savoia n.ro 2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino all'8 aprile 2027, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 d.lgs.7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale. Nel mio studio in Cava de' Tirreni alla via Mafalda di Savoia n.ro 2, addì 30 marzo 2026